



ISTITUTO PARITARIO PARROCCHIALE
"MARIA AUSILIATRICE"
di Luino



Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Via Confalonieri, 4 - 21016 LUINO (VA)

Tel.0332-531678 fax 0332-1810029 mail segreteria@istma-luino.it
Cod. fiscale 93002210123 posta certificata segreteria@pec.istma-luino.it
Sito scuola: www.istma-luino.it

Scuola Secondaria di 1° grado "Maria Ausiliatrice" di Luino

Anno scolastico 2017-2018

CRITERI D'ISTITUTO
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL
PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

approvati dal Collegio Docenti del 17.05.2018

Anno scolastico 2017/2018
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione
Modalità e criteri per lo svolgimento delle prove d'esame

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente documento viene elaborato nel rispetto delle seguenti fonti normative principali in tema di Valutazione del primo ciclo e di Esami di stato:

- il Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017 che ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della Certificazione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall'anno scolastico 2017/18;
- il Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017 che ha disciplinato in modo organico l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse;
- il Decreto Ministeriale n. 742 del 3 ottobre 2017 che contiene norme in materia di certificazione delle competenze per la primaria e la scuola secondaria di I grado;
- la nota MIUR n.1865 del 10 ottobre 2017 che ha dettato indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

PARTE PRIMA

FASE PRELIMINARE PER L'AMMISSIONE O NON AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

1) Prove INVALSI

Le prove Invalsi sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.P.R. n. 80/2013, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del D.Lgs 62/2017 presente decreto.

Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs n. 62/2017, le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Le prove INVALSI si svolgeranno durante il mese di aprile in un arco temporale di durata variabile secondo quanto deciso dal Collegio docenti.

Per gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista una sessione suppletiva che si svolgerà con le stesse modalità previste per le sessioni ordinarie in un arco temporale comunicato dall'INVALSI.

Alcune importanti novità circa lo svolgimento delle prove INVALSI a partire dall'a.s. 2017-2018 sono:

- prova standardizzata in inglese per le classi terze della scuola secondaria di primo grado;
- somministrazione al computer di tutte le prove (italiano, matematica e inglese) per le classi terze della scuola secondaria di primo grado.

La somministrazione Computer Based Testing delle prove INVALSI costituisce un elemento di novità di particolare rilievo in quanto conferisce una maggior autonomia da parte dell'Istituto nell'organizzazione e nella somministrazione delle prove. Infatti, a seconda del numero dei computer disponibili e collegati a Internet, e sulla base delle proprie esigenze organizzative, l'Istituto potrà prevedere un adeguato numero di sessioni per lo svolgimento delle prove, in un arco temporale personalizzato.

Come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, le prove INVALSI riguardanti la lingua Inglese, sono finalizzate ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 QCER. Tali prove riguarderanno la comprensione della lingua scritta (*reading*) e orale (*listening*) e l'uso della lingua.

La partecipazione alle prove INVALSI è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati a cura di INVALSI, alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o disabilità, vi saranno delle prove personalizzate predisposte dall'INVALSI. Tali alunni potranno usufruire di adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e in casi più complessi il Consiglio di classe può predisporre opportuni adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla stessa. Si ricorda che anche per questi alunni la partecipazione alle prove INVALSI è requisito di ammissione all'esame di Stato.

Sono autorizzati a non sostenere la prova nazionale di lingua inglese gli alunni DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera.

Modalità e tempi si somministrazione delle prove

- Modalità di somministrazione:

- COMPUTER BASED
- ON LINE
- PRINCIPALI SISTEMI OPERATIVI IN USO

- Ambiti disciplinari:

- Italiano (durata: 90 minuti)
- Matematica (durata: 90 minuti)
- Inglese (livello A1 e A2 del QCER) (durata: 90 minuti)

2) Predisposizione Relazione Finale del Consiglio di Classe

Nella Relazione Finale del Consiglio di Classe sono presentati le attività e gli insegnamenti effettivamente svolti dai docenti, per i quali il Coordinatore di classe dovrà raccogliere e presentare al Presidente della Commissione i programmi effettivamente svolti per ogni singola materia. Tali programmi dovranno essere opportunamente fatti firmare da due candidati della classe. Nella stessa relazione verranno presentate le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati (sostegno, recupero e potenziamento), l'analisi dettagliata dei casi più complessi, la tipologia di attività facoltative opzionali svolte nel triennio e il grado di preparazione della classe raggiunto alla fine del terzo anno (*Allegato I*).

PARTE SECONDA

AMMISSIONE O NON AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

3) Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Gli artt. 6 e 7 del D.Lvo n. 62/2017 e l'art. 2 del D.M 741/2017 sanciscono le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In particolare stabiliscono che, in sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (fanno eccezione motivate deroghe deliberate dal Collegio docenti);
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

4) Deroghe per l'ammissione all'Esame di Stato in caso di mancata frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato

L'art.5 del D.Lgs. 62/2017 relativo alla valutazione finale di ciascuno studente, prevede la frequenza per almeno i tre quarti del monte-ore annuale personalizzato. Il nostro Istituto ha deliberato, per casi eccezionali e opportunatamente documentati, che in deroga ai termini di assenze previsti per la validità dell'anno scolastico, lo stesso potrà essere validato nel caso di alunni i quali abbiano superato il numero di assenze massimo consentito dalla norma vigente, per:

1. gravi situazioni di salute e /o con ricoveri ospedalieri documentabili;
2. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

5) Voto di ammissione all'Esame di Stato

Per i soli alunni ammessi all'esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Inoltre:

- il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF;
- il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l'alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline;
- il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini dell'articolo 13 del D.Lgs n. 62/2017.

5.1 Criterio per l'attribuzione del voto di ammissione all'Esame di Stato.

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all'esame di Stato, un voto di ammissione, espresso in decimi, sulla base del seguente calcolo:

$$(M1 * 30\% + M2 * 30\% + M3 * 40\%) / 10$$

dove M1, M2, M3 rappresentano le medie aritmetiche delle valutazioni ottenute dall'alunno al termine del primo anno, del secondo anno, e del terzo anno.

6) Eventuale non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Dal momento che gli alunni possono accedere alla classe successiva nel corso dei tre anni di Scuola Secondaria di I grado e all'esame di Stato anche in presenza di voto finale inferiore a 6/10 in una o più discipline, l'Istituto ha ritenuto opportuno stabilire i seguenti criteri per la eventuale non ammissione.

1. Si procede all'ammissione comunque nei seguenti casi:
 1. Presenza di tre insufficienze gravi (valutazione 4)
 2. Presenza di cinque insufficienze (valutazione 5)
2. In presenza di ulteriori insufficienze il Consiglio di Classe della Scuola Secondaria di I grado, in conformità con la normativa vigente, dopo aver analizzato ogni fattore che riguardi l'attività didattica e lo sviluppo formativo, per la delibera di non ammissione, porrà particolare attenzione a:
 - presenza di più insufficienze anche gravi, tali da determinare una evidente carenza nella preparazione globale;

- esito degli interventi di recupero messi in atto dai vari docenti nelle singole discipline nel corso dell'anno Scolastico;
- persistenza di lacune nella conoscenza delle discipline e nella preparazione di base tali da compromettere la capacità di seguire proficuamente il programma di studio della classe successiva;
- comportamenti relativi a: organizzazione dello studio e metodo di lavoro, partecipazione, interesse, impegno e frequenza.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

7) ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il D.Lvo n. 62/2017 ha introdotto le sottoelencate modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

7.1 Riunione preliminare e calendario delle operazioni

Nella fascia temporale che intercorre dal termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento devono essere svolte tutte le operazioni inerenti l'Esame di Stato Conclusivo del I ciclo di Istruzione.

Spetta al Dirigente scolastico definire e comunicare al Collegio dei docenti le seguenti informazioni:

- il calendario delle operazioni d'esame;
- le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte (che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi), del colloquio e delle eventuali prove suppletive.

In sede di riunione preliminare, la Commissione definisce:

- la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui;
- come predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali;
- come definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove;
- individua gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte;
- definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

7.2 Le prove scritte d'esame

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla Commissione, sono pertanto tre:

- 1) **prova scritta di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- 2) **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche**;
- 3) **prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate**.

Per ciascuna delle prove scritte il D. M. n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie.

Il Collegio Docenti predispose i seguenti sussidi e tempi di svolgimento per le singole prove:

PROVA	DURATA in ORE	SUSSIDI
Italiano	4	Dizionario
Competenze logico-matematiche	3	Strumenti da disegno e calcolatrice
Lingue Straniere - Articolata in due sezioni, una per ciascuna delle due lingue (Inglese e Tedesco)	4h complessive di cui: - 2 h Inglese - 30 minuti pausa - 1h e 30 min Tedesco	Dizionario bilingue

7.2.1 Prova scritta di italiano - indicazioni e criteri di valutazione

- **La prova di italiano verifica da parte di ciascun alunno:**
 - la padronanza della lingua;
 - la capacità di espressione personale;
 - il corretto ed appropriato uso della lingua;
 - la coerente e organica esposizione del pensiero.

La Commissione dovrà predisporre tre terne di tracce con riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
2. testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione;

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la Commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Ai fini della correzione e valutazione della prova di italiano la Commissione attribuirà un voto in decimi, senza frazioni decimali, utilizzando un'opportuna griglia correttiva predisposta dal docente di riferimento (*Allegato 2*).

7.2.2 Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche - indicazioni e criteri di valutazione

- **La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche accerta:**
 - la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispose tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste;
2. quesiti a risposta aperta.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Ai fini della correzione e valutazione della prova di italiano la Commissione attribuirà un voto in decimi, senza frazioni decimali, utilizzando un'opportuna griglia correttiva predisposta dal docente di riferimento (*Allegato 3*).

7.2.3 Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere - indicazioni e criteri di valutazione

- **La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta:**

- le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per il tedesco.

La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria - tedesco.

La commissione predispose tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, ciascuna riferita alle seguenti tipologie:

1. questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
2. completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
3. elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
4. lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
5. sintesi di un testo che evidenzia gli elementi e le informazioni principali.

Ai fini della correzione e valutazione della prova di lingua straniera, la Commissione attribuirà un unico voto espresso in decimi, senza frazioni decimali, utilizzando un'opportuna griglia correttiva predisposta dal docente di riferimento (*Allegato 4*).

7.3 Colloquio - Criteri essenziali per la conduzione del colloquio

- **Attraverso il colloquio, la Commissione valuta:**

- il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Il colloquio, condotto collegialmente da parte della commissione, prevede una durata media di trenta-quarantacinque minuti, nei quali viene valutato il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Tale colloquio parte dall'area/disciplina scelta dallo studente, lasciandogli eventualmente la possibilità di prendere spunto da un suo elaborato o da un'esperienza maturata nel triennio; il tutto sarà organizzato in modo tale da porre l'alunno in una condizione tale da poter dimostrare nel modo più sereno e proficuo possibile, quanto appreso e acquisito dallo stesso nel corso dei tre anni di Scuola Secondaria di I grado.

Come previsto dal D.Lvo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

La Commissione attribuisce al colloquio un voto espresso in decimi, senza frazioni decimali, in base ai criteri concordati dalla stessa ed utilizza la griglia di seguito allegata (*Allegato 5*).

7.4 Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale

L'articolo 8 del D. Lvo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato nel seguente modo:

- la valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla Commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali;
- alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali;
- il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La commissione, quindi, determinerà in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore;
- supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

Si allega la presente griglia per la determinazione del voto finale che viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio (*Allegato 6*).

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "*Esame non superato*".

• Attribuzione della lode

La Commissione può, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo conto sia degli esiti ottenuti nelle prove d'esame sia del percorso scolastico triennale.

7.5 La Valutazione agli Esami di Stato degli alunni con Disabilità e Disturbi Specifici di Apprendimento

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato.

7.5.1 Gli alunni con disabilità

- Partecipano alle prove INVALSI di cui all' articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Il Consiglio di

classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predispone specifici adattamenti della prova (in casi specifici anche l'eventuale esonero dalla stessa).

- Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario.
- Per gli alunni con disabilità che non si presentano agli esami, fatta eccezione per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, viene rilasciato un attestato di credito formativo, utile per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado.

In merito alla Valutazione degli alunni con disabilità nel primo ciclo si precisa che la valutazione è effettuata tenendo conto del PEI ed è rivolta al comportamento, alle discipline e alle attività svolte.

- **Indicazioni per le prove differenziate**

1. Prova di italiano

- Prova di comprensione della lettura
- Scheda lessicale
- Scheda di comprensione di un testo
- Prova di produzione linguistica

2. Prova relativa alle competenze nelle lingue straniere

- Prova di completamento frasi
- Prova di comprensione del testo a risposta multipla, con semplici domande
- Prova di completamento in breve sequenza narrativa

3. Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche

- Semplici quesiti algebrici e/o problemi geometrici relativi alla geometria piana e/o solida
- Scheda di calcolo matematico applicato a situazioni concrete

4. Conduzione e valutazione del colloquio

La prova

- prenderà avvio da un argomento a sua scelta per il quale avrà potuto realizzare un elaborato
- terrà conto della capacità dell'alunno di
 - capire e farsi capire
 - di osservare e descrivere materiali ed elaborati da lui realizzati
 - di esporre esperienze vissute.

I docenti di sostegno fanno parte integrante della commissione e partecipano a tutte le fasi d'esame.

In base al **PEI** possono essere previsti:

➤ **Misure compensative quali ad esempio:**

- tempo aggiuntivo
- calcolatrice
- dizionario
- mappe concettuali
- ingrandimento
- adattamento prove
- uso del PC con correttore ortografico

➤ **Misure dispensative quali ad esempio:**

- esonero da una o più prove

- per lingua straniera: esonero anche solo da una delle due sezioni della prova
- lettura ad alta voce

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017.

7.5.2 Gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA)

- Partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato, gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
- Sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte.

Per gli alunni con DSA sono previste le misure compensative o dispensative in base al **P.D.P** di ciascuno.

7.6 Alunni con Bisogni Educativi Speciali e Piano Didattico Personalizzato.

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA, secondo il P.D.P. di ciascuno.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

L'articolo 9 del D.Lvo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze. In particolare, la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola secondaria di primo grado soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato.

Il Decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del MIUR e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al Profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curriculum vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.

Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al D. M. 3 ottobre 2017 n. 742.

Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

Il modello ministeriale adottato è allegato al presente documento (*Allegato7*).

La Coordinatrice
delle attività
didattico
educative